COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 19**

DEL **30/04/2015**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI – ART. 3, COMMA 7**

**DEL D.LGS. 118/2011.**

# L’anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **30** del mese di **APRILE alle 13,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . | PRES | ASS. |
| DI LORENZO AMEDEO | Sindaco |  |  |
| GRASSI GIOVANNI | Vice Sindaco |  |  |
| MERCURI ANTONIO | Assessore |  |  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 che stabilisce che al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al  1°gennaio 2015  al  principio  generale  della  competenza  finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui  al comma 1, escluse quelle che hanno  partecipato  alla  sperimentazione nel 2014, con  delibera  di  Giunta,  previo  parere  dell'organo  di revisione    economico-finanziario,    provvedono,   contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

    a) nella cancellazione dei propri residui attivi e  passivi,  cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del 1°  gennaio  2015.  Non  sono  cancellati  i  residui  delle  regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi   alla   politica   regionale   unitaria   -    cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato  e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in  quanto  non  scaduto sono  indicati  gli  esercizi  nei   quali   l'obbligazione   diviene esigibile, secondo i  criteri  individuati  nel  principio  applicato della contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2.  Per ciascun  residuo  passivo  eliminato  in  quanto  non   correlato   a obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura;

    b)  nella  conseguente  determinazione  del   fondo   pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio  dell'esercizio  2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,  per  un importo pari alla differenza tra  i  residui  passivi  ed  i  residui attivi eliminati ai sensi della lettera  a),  se  positiva,  e  nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio  2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);   
    c) nella variazione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017  autorizzatorio  e del bilancio di  previsione  finanziario  2015-2017  predisposto  con funzione  conoscitiva,  in  considerazione  della  cancellazione  dei residui di cui alla lettera a). In particolare  gli  stanziamenti  di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e  l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

    d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate  in attuazione della  lettera  a),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo  esercizio  e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

    e)  nell'accantonamento   di   una   quota   del   risultato   di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato  in  attuazione  di quanto  previsto  dalla  lettera  b),  al  fondo  crediti  di  dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato  secondo  i  criteri indicati nel principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche  se il risultato  di  amministrazione  non  e'  capiente  o  e'  negativo (disavanzo di amministrazione).

  CONSIDERATO che l'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'  oggetto  di un  unico  atto   deliberativo.   Al   termine   del   riaccertamento straordinario  dei  residui  non  sono  conservati  residui  cui  non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  esigibili. La delibera di giunta  di  cui  al  comma  7,  cui  sono  allegati  i prospetti  riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo  pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo  lo  schema  di cui  agli  allegati  5/1  e  5/2,  e'  tempestivamente  trasmessa  al Consiglio.  In  caso  di  mancata  deliberazione  del  riaccertamento straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio  2015,   contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica  la procedura prevista dal comma 2,  primo  periodo,  dell'art.  141  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  VISTO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e' effettuato anche in caso  di  esercizio  provvisorio  o  di  gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle  scritture  contabili  le reimputazioni di cui  al  comma  7,  lettera  d),  anche  nelle  more dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione.   Il   bilancio   di previsione eventualmente approvato successivamente al  riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

  COSIDERATO che la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione 2015  in  attesa  del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma  7,  esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi  applicati  della  contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2.

  PERTANTO Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e' applicato con riferimento a tutte le  operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui all'art. 11, comma;

  CONSIDERATO che l'adozione   dei   principi   applicati   della   contabilita' economico-patrimoniale   e   il   conseguente   affiancamento   della contabilita' economico  patrimoniale  alla  contabilita'  finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del  piano dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata  all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

  Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono  di importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo esercizio, tale differenza puo'  essere  finanziata  con  le  risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi  reimputati  a tali esercizi eccedenti  rispetto  alla  somma  dei  residui  passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il  disavanzo  tecnico  possono  essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio  sono  di importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi  reimputati  nel  medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi  rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e  dei  residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si  verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo  agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

VISTE Le modalita' e i tempi  di  copertura  dell'eventuale  maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione  del  risultato di amministrazione  a  seguito  dell'attuazione  del  comma  7,  sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in  considerazione  dei  risultati  al  1°gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso  la  disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti di spesa del  personale, per gli enti che, alla data del  31  dicembre  2017,  non  presentano quote di disavanzo derivanti  dal  riaccertamento  straordinario  dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.    Attraverso i rendiconti delle regioni  e  i  certificati  di  conto consuntivo relativi al 31 dicembre  2014  di  cui  all'art.  161  del decreto  legislativo  267  del  2000  sono   acquisite   informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei  residui  di  cui  al comma 7.

PERTANTO nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e  dal  primo  accantonamento  al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota  pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, sono definiti  criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al  periodo  precedente,  attraverso  un  decreto  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata.  Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

    a) utilizzo di quote accantonate o  destinate  del  risultato  di amministrazione   per   ridurre   la   quota   del    disavanzo    di amministrazione;   
    b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai  fini del ripiano del disavanzo;   
    c)  individuazione  di  eventuali  altre  misure  finalizzate   a conseguire  un  sostenibile  passaggio  alla   disciplina   contabile prevista dal presente decreto.   
 Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche  agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. La copertura  dell'eventuale  disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,  puo'  essere effettuata fino all'esercizio 2017.»;

Con voti unanimi

**DELIBERA:**

* Di approvare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
* Di determinare il fondo pluriennale vincolato (FVP) nel Bilancio di previsione 2015/2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2015 così come previsto dal prospetto allegato 5/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
* Di determinare il risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui così come previsto dal prospetto allegato 5/2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
* Di trasmettere copia della deliberazione al Tesoriere comunale;
* Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

# Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Amedeo DI LORENZO

# F.to Dr.Cesidio FALCONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal **07/05/2015**., ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

Bisegna,

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **30/05/2015**

(art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);

* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna,

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

**E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**

**ILSEGRETARIO COMUNALE**

**Dr. Cesidio FALCONE**